

legge, all'articolo 5, nel senso che la spesa per la retribuzione dell'incarico, negli Istituti ai quali non è assegnato un direttore amministrativo, ceda a carico dell'Istituto e non dello Stato. Conseguentemente sono modificate le tabelle II e III.

Propongo poi che i posti di direttore amministrativo di grado 6° siano stabiliti nel numero di 6 per modo che i due nuovi posti di tale grado siano assegnati alle Università di Milano e di Torino, diminuendosi da 10 a 8 i posti di grado 7°. Per tale riguardo si modificheranno le tabelle allegate.

Tali modificazioni, che sono state stamane concordate con la Giunta del bilancio e con la finanza, non hanno alcuna ripercussione finanziaria.

PRESIDENTE. Il Presidente della Giunta del bilancio è d'accordo su queste modifiche?

ROCCO, *Presidente della Giunta del bilancio*. La Giunta si associa alle proposte del Ministro.

PRESIDENTE. Ritengo allora che si debbano leggere prima gli articoli del disegno di legge come sono stati presentati; quando saremo all'articolo 5, daremo lettura degli emendamenti proposti dall'onorevole Ministro.

ART. 1.

Ciascuno dei Regi Istituti d'istruzione superiore, di cui alle annesse tabelle II e III, ha una Segreteria, che comprende un ufficio di economato e cassa.

Il personale addetto alla Segreteria è a carico dell'Istituto ed è distinto in tre gruppi:

- a) amministrativo;
- b) di ragioneria;
- c) di ordine.

I ruoli organici, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza sono stabiliti dal regolamento interno, di cui all'articolo 3 del Regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito con modifiche nella legge 16 giugno 1932, n. 812.

Il trattamento economico non può essere superiore a quello attualmente stabilito per i corrispondenti gruppi del ruolo statale dell'Amministrazione universitaria sino al grado nono incluso.

Il regolamento interno deve essere approvato dal Ministro dell'educazione nazionale di concerto con quello delle finanze.

Nulla è innovato per quanto riguarda i Regi Istituti di istruzione superiore, di cui all'articolo 59 del Regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito con modifiche, nella legge

16 giugno 1932, n. 812. Nè le disposizioni del presente articolo, nè quelle degli articoli seguenti concernono il personale amministrativo dei detti Istituti.

(È approvato).

ART. 2.

I concorsi di ammissione al ruolo del personale di segreteria di ciascun Istituto si svolgeranno presso il Ministero dell'educazione nazionale, secondo norme e modalità che verranno stabilite dal regolamento generale universitario.

I titoli di studio per l'ammissione ai concorsi sono:

- 1°) per il gruppo amministrativo una delle seguenti lauree: in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze economiche e commerciali, in scienze economico-marittime;
- 2°) per il gruppo di ragioneria: il diploma di ragioneria;
- 3°) per il gruppo d'ordine; la licenza di studi medi di primo grado.

(È approvato).

ART. 3.

E' ammesso il trasferimento del personale di amministrazione da uno ad altro Istituto, previo il consenso dei due Consigli di amministrazione interessati.

(È approvato).

ART. 4.

Salvo il disposto dell'articolo seguente, presso ciascun Istituto è destinato un Direttore amministrativo, compreso tra i dipendenti dello Stato, a carico del quale grava la relativa spesa.

Il Direttore amministrativo fa parte del Consiglio di Amministrazione con voto deliberativo, ed interviene alle adunanze del Senato Accademico con voto consultivo, esercitando nell'uno e nell'altro consesso, le funzioni di Segretario. Sovraincidente, in conformità alle disposizioni del Rettore o Direttore e delle Autorità accademiche, a tutti i servizi amministrativi ed è responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari.

Nell'annessa tabella I sono indicati i gradi di classifica ed i posti di ruolo dei Direttori amministrativi dei Regi Istituti d'istruzione superiore.

Delle tabelle si darà lettura da ultimo.

Con questa riserva, pongo a partito l'articolo 4.

(È approvato).